REGOLAMENTO (CEE) N. 1963/87 DEL CONSIGLIO

del 2 luglio 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 1308/70 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1308/70 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (5), istituisce un aiuto per il lino tessile e la canapa al fine di assicurare l'equilibrio tra il volume di produzione necessario nella Comunità e le possibilità di smercio della produzione stessa;

considerando che, per garantire un migliore equilibrio fra offerta e domanda dei prodotti in oggetto, l'articolo 2 dello stesso regolamento prevede l'incoraggiamento di iniziative professionali ed interprofessionali che consentono di agevolare l'adattamento dell'offerta alle esigenze del mercato; che tuttavia l'esperienza ha dimostrato che si è potuto conseguire difficilmente lo scopo perseguito mediante i provvedimenti previsti dal citato articolo 2; che in questo contesto, il regolamento (CEE) n. 1423/82 (6) ha previsto misure specifiche miranti a promuovere l'impiego delle fibre di lino e la ricerca di nuovi sbocchi e di prodotti di migliore qualità per le campagne dal 1982/1983 al 1986/1987; che tali misure si sono dimostrate estremamente utili per la ricerca ed il mantenimento dell'equilibrio del mercato del lino; che è quindi opportuno prorogarle per un periodo indeterminato; che a tal fine è opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 1308/70;

considerando che è necessario prevedere le modalità di finanziamento di tali misure; che, dati i vantaggi che ne risultanto per i beneficiari dell'aiuto a favore del lino, è opportuno che essi partecipino a detto finanziamento, destinandovi una parte dell'aiuto ottenuto;

considerando che occorre fissare la quota dell'aiuto destinata a contribuire al finanziamento; che tale frazione deve essere fissata ogni anno tenendo conto dell'andamento della situazione del mercato del lino, dell'importo dell'aiuto a favore del lino e del costo delle misure da applicare,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1308/70 è sostituito dal seguente testo:

«*Articolo 2*

1. Per promuovere lo smercio dei prodotti a base di lino di cui all'articolo 1, paragrafo 1 si possono adottare misure comunitarie di incoraggiamento dell'impiego delle fibre di lino e dei prodotti da esse ottenuti.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 comprendono:

— azioni informative negli Stati membri e al di fuori di essi, volte a promuovere l'impiego delle fibre di lino e dei prodotti da esse ottenuti,

— la ricerca di nuovi sbocchi e di prodotti di qualità migliore.

3. Le misure previste al paragrafo 1 sono finanziate mediante trattenuta di una parte dell'aiuto previsto dall'articolo 4. All'atto della fissazione dell'aiuto, il Consiglio, deliberando secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, stabilisce l'importo della trattenuta, tenendo conto dell'andamento del mercato del lino, dell'importo dell'aiuto a favore del lino e dei costi delle misure da adottare.

4. Le misure di cui al paragrafo 1 sono adottate dalla Commissione, la quale comunica al Consiglio il programma delle misure che intende approvare.

5. Il programma di cui al paragrafo 4 può riguardare varie campagne. Per la sua stesura, la Commissione può consultare organi o persone specializzati in materia e, in particolare, organizzazioni professionali od interprofessionali.

6. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 12.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(1) GU n. C 89 del 3. 4. 1987, pag. 38.
(2) GU n. C 156 del 15. 6. 1987.
(3) GU n. C 150 del 9. 6. 1987, pag 8.
(4) GU n. L 146 del 4. 7. 1970, pag. 1.
(5) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.
(6) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 19.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 2 luglio 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. E. TYGESEN